

TAR SICILIA

TAR Palermo, III sezione, sentenza 31 marzo 2008, n. 434

La doppia sottolineatura della preferenza espressa costituisce un oggettivo segno di riconoscimento del voto che di conseguenza deve essere annullato.

Omissis

Nella Sezione 1, vi sarebbe una prima scheda ritenuta valida, il cui voto è stato assegnato al candidato X, che riporta, correttamente, il crocesegno sul nome prestampato del candidato, mentre la preferenza al consigliere è stata espressa mediante l'indicazione del nominativo, Y, nominativo che è stato sottolineato dall'elettore.

Tale modalità di espressione del voto rappresenta un chiaro ed evidente segnale di riconoscimento.

Tale scheda, ed il relativo voto al candidato X, andavano annullati.

Omissis

Si consideri, d'altra parte, che l'art. 64 del D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, nello stabilire la nullità del voto contenuto in schede che presentino scritte o segni tali da far ritenere in modo inoppugnabile la volontà dell'elettore di far riconoscere il proprio voto, deve essere inteso in senso oggettivo, ossia considerando nulle quelle schede che rechino scritte o segni estranei alle esigenze di espressione del voto e che non trovino ragionevoli spiegazioni nelle modalità con cui l'elettore ha inteso esprimere il voto stesso (cfr. Cons. Stato, sez. V, 18 gennaio 2006, n. 109).

Omissis

Ritiene il Collegio che il voto avrebbe dovuto invece essere annullato poiché in effetti la doppia sottolineatura della preferenza espressa per il candidato X costituisce un oggettivo segno di riconoscimento del proprio voto (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 18 gennaio 2006, n. 109) secondo quanto previsto dall'art. 64 del D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570 nonché dall'art. 44 del D.P.R.S. n. 3/1960, che sancisce la nullità del voto contenuto in schede le quali presentino "scritture o segni tali da fare ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto", disposizioni che mirano – com'è pure evidente – alla salvaguardia della segretezza del voto, garantendolo contro ogni tipo di artificio concretamente diretto a rendere riconoscibile l'elettore (cfr. C.G.A. 122/05 cit.).

Omissis